



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G. n. 3/20

Nella seduta del 9 luglio 2020 in camera di consiglio non partecipata, ai sensi del provvedimento del Presidente del Tribunale Federale del 26.05.2020 e del 3.06.2020, composta da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente
Avv. Silvana Panzera	Membro effettivo
Avv. Achille Reali	Membro effettivo, relatore estensore

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento della Procura Federale a carico dei soci del TSN Palermo: 1) Emilio Galante; 2) Giuseppe Lo Coco; 3) Maria Piazza; 4) Anna Maria Ventimiglia, per la violazione dell'art. 31 della legge n. 110/1975, degli artt. 25 e 27 dello Statuto Sezionale e dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, con richiesta di applicazione della sanzione della sospensione per anni 5 (cinque) da ogni attività sportiva e sociale nei confronti del Sig. Emilio Galante, *ex art. 7, co. 2, lett. d*), del Regolamento di Giustizia UITS; della sospensione per anni 2 (due) da ogni attività sportiva e sociale nei confronti dei Signori Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia, *ex art. 7, co. 2, lett. c*), del medesimo Regolamento.

FATTO

- A seguito di attività di controllo svolta sui documenti amministrativi, gestionali e contabili presso la Sezione TSN di Palermo a partire dalla data dell'11/4/2019, e della conseguente relazione sullo stato delle armi e il rispetto delle norme sulla corretta tenuta dei registri prescritti dalla legge, redatta dal Sig. Massimo Lupo, tecnico intervenuto in tale contesto, quale Sovrintendente della Polizia di Stato, Istruttore di Tiro e CTU del Tribunale di Crotona, la Procura Federale deferiva a giudizio il Sig. Emilio Galante per "*avere tenuto e compilato in modo omissivo, irregolare e incompleto l'inventario delle armi di proprietà della Sezione*", per la carente manutenzione e pulizia ordinaria delle armi presenti e utilizzate presso la medesima Sezione, per la mancata redazione e presenza del documento di valutazione rischi *ex D.lgs. n. 81/2008*, nonché per non avere provveduto ad avere nelle linee di tiro i diaframmi di separazione delle medesime linee in acciaio balistico invece che in materiale legnoso. La Procura Federale, con il medesimo atto, deferiva a giudizio anche i Sigg.ri Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia, già componenti del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo, a titolo di responsabilità omissiva e violazione dell'art. 27 dello Statuto Sezionale, per "*non aver agito conformemente ai propri doveri di membri del Consiglio*



Direttivo” e non avere adottato le decisioni e gli interventi necessari alla corretta gestione del poligono e per mantenere in sicurezza gli stand di tiro, nonché di non avere verificato la periodica agibilità degli stessi.

- In data 23 dicembre 2019 la Procura Federale procedeva all’audizione del Sig. Massimo Lupo, il quale dichiarava che: *“il registro di carico e scarico armi (inventario armi ex art. 31 legge n.110/1975) era tenuto in difformità rispetto a quanto stabilito dalla legge. (...) sottolineo che non c’è la data di carica dei manufatti, non si sa quando l’arma è arrivata presso la Sezione. Nessuna arma mostra la data di arrivo. Poi, ho appurato che ci sono entrate e uscite di armi dalla Sezione, ad esempio per gare o riparazioni, ma nel registro tali movimenti non sono stati indicati quando, invece, andavano indicati. Ho capito che le armi uscivano dall’armeria controllando i documenti presenti negli archivi. Ma gli estremi di tali operazioni e dei documenti che li riguardano non sono inseriti nel registro. Inoltre, altra cosa anomala, sulla prima arma del registro non ho trovato, affatto, documentazione di provenienza (. . .). Dopo avere smontato i manufatti, al loro interno, ho riscontrato una presenza massiccia di residui carboniosi e molta sporcizia diffusa dovuta ad un prolungato uso non accompagnato dalla dovuta manutenzione e pulizia. Le condizioni in cui versavano le armi erano così gravi che, una volta effettuata la manutenzione, per questioni di sicurezza, abbiamo messo fuori uso almeno più di dieci pistole semiautomatiche, due carabine e due revolver giacché ormai inefficienti (. . .). Addirittura, ho chiesto che mi fosse esibito il documento di valutazione dei rischi, ex D.lgs. n. 81/2008, ma non mi è stato esibito perché non credo sia mai stato redatto. Non ho nemmeno rinvenuto fatture per acquisto di prodotti di pulizia (. . .). Molto grave è che i diaframmi di separazione tra le linee di tiro del poligono fossero di materiale legnoso. Tali diaframmi evitano che un colpo d’arma da fuoco, possa, qualora capitino degli incidenti o altri eventi imprevisti, colpire la persona a fianco. Però per fare ciò il diaframma deve essere in acciaio balistico non di materiale legnoso come presso la Sezione di Palermo. Tale circostanza diventa grave perché abbiamo riscontrato che le linee erano usate in multifunzione, nonostante presso Palermo si potesse usare una sola linea (. . .). Abbiamo inoltre scoperto che la paratia di assorbimento era interessata in modo importante da presenza di piombo e abbiamo dovuto effettuare la bonifica (. . .)”*

- In data 3 gennaio 2020 la Procura Federale procedeva a notificare agli incolpati l’atto di avviso di conclusione indagini e comunicazione dell’intendimento di procedere a deferimento, assegnando il termine per la presentazione di memorie difensive, che non erano trasmesse da alcuno degli odierni deferiti.

- A sostegno delle contestazioni formulate nei confronti dei Sig.ri Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia, come sopra richiamate, la Procura Federale, inoltre, esponeva che nella Sezione TSN di Palermo vi era *“la mancanza di un dedicato registro dei documenti acquisti/cessioni armi dal 1985 al 1994 e la totale assenza di qualsivoglia documentazione di provenienza per le armi aventi matricola 45656 e matricola A06041C”*, e che il registro rinvenuto *“palesa una vistosa difformità tra quanto stabilito dalla legge e il modo in cui esso è stato, concretamente, tenuto (. . .)”*, in quanto *“l’incolpato ha ommesso di indicare la data di arrivo dei manufatti presso la Sezione e non ha, per nessuna delle armi*



dell'armeria, indicato gli estremi della documentazione di provenienza. Manca, infine, qualsivoglia riferimento alla data e ai motivi dell'uscita delle armi dalla Sezione nonostante la documentazione offerta in comunicazione dimostri l'uscita delle armi per le riparazioni (. . .)". La stessa Procura evidenziava, altresì, che il deferimento *de quo* trovava quale "valida fonte di prova anche nel verbale delle operazioni svolte dal Commissario Straordinario, coadiuvato dai tecnici prescelti, in data 11 e 12 aprile 2019 (. . .)", nel quale "si dà atto delle irregolarità oggi contestate con piena adesione del Sig. Emilio Galante stante la firma apposta dall'incolpato"; in via istruttoria, chiedeva l'ammissione di prova testimoniale su capitoli di prova articolati sulle circostanze oggetto del deferimento.

- Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, quindi, la Procura Federale riteneva legittimo e proporzionato chiedere a questo Tribunale di valutare nei confronti del Sig. Emilio Galante l'applicazione della sanzione della sospensione di anni 5 da ogni attività sportiva e sociale. In ordine, poi, alle contestazioni formulate nei confronti dei Sig.ri Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia, la Procura Federale rilevava che i medesimi, quali componenti del Consiglio Direttivo, erano da ritenersi responsabili per omessa vigilanza affinché le condotte sopra descritte del Sig. Galante non si perpetrassero, e, quindi, chiedeva applicarsi nei loro confronti la sanzione della sospensione di anni 2 da ogni attività sportiva e sociale.

- Con ordinanza *ex art.* 34, lett. c), del Regolamento di Giustizia, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione e discussione del procedimento per il giorno 16 marzo 2020, che, tuttavia, a causa del noto "lockdown" disposto dal decreto presidenziale per fare fronte all'emergenza del Covid-19, era rinviata a data da destinarsi con provvedimento in data 9 marzo 2020, con sospensione dei termini sino alla trattazione.

- Con successiva ordinanza *ex art.* 34, lett. c), del Regolamento di Giustizia, in data 3 giugno 2020, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione e discussione del procedimento, secondo le modalità indicate nell'ordinanza del Presidente del Tribunale Federale del 26 maggio 2020 (prot.n.4566), allegato alla stessa ordinanza, per il giorno 9 luglio 2020.

- Con memoria di costituzione e difesa, depositata a mezzo pec in data 4 luglio 2020 e relativi allegati, si costituivano i Sig.ri Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia per il tramite dei loro procuratori e difensori, Prof. Avv. Giuseppe Liotta e Lelio Gurrera, i quali, innanzitutto, eccepivano che il procedimento disciplinare *de quo* si fonda sulle risultanze di una relazione resa in data 5/5/2019 e della successiva audizione dal Sig. Massimo Lupo, il quale è Presidente della Associazione Tiro Dinamico Sportivo di Crotona, che è una disciplina sportiva autonoma e distinta da quella del Tiro a Segno, con specifica e diversa normativa di riferimento, e in ragione di ciò contestano che il Sig. Lupo abbia potuto rilevare le irregolarità sulle modalità di tenuta dell'armeria della Sezione in base alle norme TULPS, invece che con quelle, corrette, di cui alla legge n.110/1975; eccepivano, inoltre, che lo stesso Sig. Lupo è contitolare con il 25% delle quote dell'Armeria L. & R. S.r.l., che non solo, in quanto soggetto privato, è tenuto ad osservare le norme TULPS, ma che è anche una società che organizza "seminari sulle tecniche di



tiro da difesa e sulla difesa abitativa”, tra i cui docenti c’è il Gen. Antonino Troia, che è il Commissario Straordinario della Sezione TSN di Palermo.

Più specificamente, per quanto riguarda il primo addebito, quello relativo alla *“tenuta del registro armi”*, la difesa degli incolpati deduceva che la norma applicabile nel caso di specie è l’art. 31, comma 3, della legge n. 110/1975, che prevede che *“i presidenti delle Sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati: (. . .) b) l’inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che legittimano la provenienza, ai fini di cui all’ultimo comma dell’art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773 (...)”*

La medesima difesa, quindi, evidenziava che il Registro armi tenuto presso la Sezione riportava correttamente tutti gli elementi richiesti dalla legge, indicati in n. 7 colonne debitamente compilate: nella prima è riportato il numero di catalogazione del documento di provenienza di ciascuna arma (documento allegato al Registro); nella seconda è indicato il tipo di arma; nella terza e nella quarta colonna sono riportati la marca e il modello, ovvero la fabbrica; nella quinta colonna c’è il calibro; nella sesta il numero di matricola e nella settima la nazionalità.

Inoltre, nel richiamare la Circolare del Ministero dell’Interno n. 559/C in data 19/7/2000, deduceva che gli atti costituenti i titoli di provenienza che il Presidente del TSN deve conservare per risalire all’origine delle armi detenute sono: gli atti di cessione da privati, di cessione ed accettazione per eredità, di rinvenimento o di acquisto presso fabbriche o armerie.

La difesa degli incolpati sul punto proseguiva rappresentando che il Registro in questione era stato in origine vidimato in data 15/4/1994 dalla Questura di Palermo, Commissariato di P.S. Porta Nuova, e che la Sezione nel mese di febbraio 1999 aveva ricevuto l’ispezione del Nucleo Regionale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza che aveva controllato detto Registro senza riscontrare alcuna irregolarità, ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 110/1975.

Riguardo al secondo addebito, relativo alla mancata presenza del Registro armi dal 1985 al 1994, la difesa eccepeva che detto Registro, risalente all’epoca del precedente presidente della Sezione, era stato sostituito con quello sopra citato, vidimato nel 1994, e nel quale erano state riportate tutte le armi a quel momento in dotazione presso la Sezione, peraltro in conformità a quanto previsto dall’art. 31 della Legge n. 110/1975. Il precedente Registro era stato *“annullato”* con provvedimento della Questura competente, verificabile controllando gli atti di vidimazione e annullamento riportati nel registro armi 1994.

Per quanto concerne il terzo addebito, quello relativo alla mancanza di documentazione di provenienza delle armi matricola 45656 e matricola AO6041C, nella memoria difensiva si evidenziava che in realtà detta documentazione era presente nella Sezione e consisteva negli atti di cessione di dette armi presenti in sede, e che le stesse armi sono anche indicate nel Registro armi.



Si contestava, inoltre, l'affermazione della Procura federale che assume che le irregolarità attribuite al Sig. Galante e riportate nel verbale siano state riconosciute dallo stesso Galante con la sottoscrizione del passaggio di consegne.

Sul punto la difesa osservava che il Sig. Galante non ha riconosciuto come fondate le irregolarità che gli sono state attribuite, in quanto lo stesso aveva contestato l'erroneità delle valutazioni operate dal Sig. Lupo sulla base della disciplina del TULPS e non era stato ammesso alla redazione del verbale e, per tale ragione, a sua volta aveva predisposto e sottoscritto un altro verbale, poi allegato al verbale del passaggio di consegne, nel quale si dà atto della consegna dei documenti amministrativi della Sezione.

Riguardo all'addebito relativo alla manutenzione delle armi, il Sig. Emilio Galante lo contestava recisamente deducendo che al momento del passaggio delle consegne, in occasione del quale ogni arma era stata visionata per accertarne la corrispondenza con l'inventario armi, nessun rilievo era stato formulato in merito alla manutenzione delle armi, mentre le critiche e osservazioni presenti nella relazione del 5/5/2019 del Sig. Lupo sono state rese in assenza di qualsiasi contraddittorio e dopo che i beni in questione erano passati nell'esclusiva disponibilità e controllo della Sezione TSN di Palermo. Inoltre, dalle fotografie in atti, solo per due armi era possibile leggere i numeri di matricola, mentre per le altre armi ritratte non era possibile risalire alla loro provenienza, né si riteneva possibile valutarne il *"pessimo stato di conservazione"*.

Al riguardo, la difesa depositava perizia di parte del Sig. Luigi Bombassei De Bona, perito balistico dell'albo del Tribunale di Belluno, in cui si afferma che le armi in questione sono *"in discrete condizioni"*.

Sulla regolare manutenzione delle armi, la difesa rilevava che dalle fotografie allegate al verbale del passaggio di consegne risultano visibili i prodotti necessari per la pulizia delle armi, che possono essere acquistati anche senza fattura, e produceva fatture per l'acquisto di parti di ricambio e i nulla osta necessari per la spedizione delle armi nei casi di riparazione fuori sede. Inoltre, contestava che dopo il passaggio di consegne c'era stata, a causa delle gravi condizioni in cui si trovavano, la *"rottamazione"* per motivi di sicurezza di *"almeno più di dieci pistole semiautomatiche, due carabine e due revolver giacché inefficienti"*, in quanto *"dall'esame del registro armi adottato dalla Sezione TSN di Palermo dopo il Commissariamento che non riporta alcuna movimentazione nel senso indicato dal Sig. Lupo. Nessuna arma risulta rottamata"*.

La memoria difensiva proseguiva sollevando un'eccezione su di un conflitto di interessi del Sig. Massimo Lupo nel caso di specie.

Al riguardo, deduceva che dall'esame della movimentazione di carico e scarico delle armi nel Registro armi adottato dopo il passaggio di consegne con il Commissario Gen. Antonino Troia, risulta un cospicuo movimento di armi, precisamente n. 24 armi, tra il mese di agosto e il mese di ottobre 2019 tra la Sezione TSN di Palermo e l'Armeria L. & R. S.r.l., di cui il Sig. Lupo è comproprietario.

In particolare, rappresentava che Sig. Lupo, quale consulente della Sezione TSN di Palermo, era stato incaricato di valutare le armi in dotazione presso la stessa Sezione, ma nel contempo *"era contitolare della"*



armeria che ha acquistato dalla Sezione TSN di Palermo n. 12 armi, che erano state da lui precedentemente valutate nei termini di “pessimo stato di conservazione e non manutenzionate”.

Per quanto concerne la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. n. 81/2008, la difesa esponeva che dal verbale di passaggio di consegne risulta che è stata effettuata la consegna anche del “fascicolo 23” contenente “i documenti inerenti la legge 81/2008 ex 626” che comprendono anche il documento *de quo* e i relativi aggiornamenti; inoltre, produceva “copia della mail datata 12/07/2015, di ricezione della PEC inviata dalla Sezione TSN di Palermo al proprio indirizzo “tiroasegnopalermo@pec.it” recante in allegato l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi della Sezione stessa”, e una fotografia del locale uffici della Sezione presente a pag. 28 del verbale allegato al verbale del passaggio di consegne, nella quale è presente la tabella “Piano Antincendio e di Evacuazione – Uffici” che è a pag. 82 del documento di valutazione dei rischi della Sezione.

Riguardo all’addebito relativo alla presenza di diaframmi di separazione tra le linee di tiro in materiale legnoso invece che in acciaio balistico, all’uso delle linee di tiro in multifunzione nonostante che nella Sezione fosse consentita una sola linea, e alla paratia di assorbimento interessata dalla presenza di piombo, la difesa deduceva che: la prime due circostanze erano state oggetto di altro procedimento all’epoca pendente in appello e, quindi, non poteva essere oggetto di nuova valutazione; la terza circostanza, invece, era fondata su giudizi valutativi e smentita dalla visita di controllo biennale della Commissione del Ministero della Difesa del dicembre 2017 e dal verbale del passaggio di consegne da cui risulta che è stato consegnato un quantitativo di piombo (pallottole usate) pari a Kg. 2400 derivante proprio dalla bonifica periodica del parapalle.

Sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo rappresentava che la stessa è subordinata all’eventuale preventivo accertamento della responsabilità a carico del Sig. Emilio Galante che, per quanto dedotto in precedenza, riteneva di escludere.

La memoria difensiva, quindi, si concludeva con la richiesta di proscioglimento degli incolpati dagli addebiti loro ascritti, ritenendo non sussistenti le violazioni contestate, per le ragioni esposte nella memoria; in subordine l’applicazione della sanzione più lieve.

Alla memoria erano allegati delle dichiarazioni dei tesserati Sig.ri Salvatrice Piazza, Gaspare Galante e Grazia Canino sul regolare svolgimento di attività di manutenzione delle armi in dotazione presso la Sezione. In via istruttoria, la difesa chiedeva prova testimoniale con i capitoli ivi formulati e con i testi indicati, si opponeva alle istanze della Procura Federale e, in caso di accoglimento, prova contraria sui capitoli formulati dalla Procura Federale, nonché la richiesta di esibizione da parte della Sezione TSN di Palermo degli atti relativi alle cessioni delle armi intercorse tra la predetta Sezione e l’armeria L. & R. S.r.l., di cui al doc. 23 allegato alla memoria di costituzione.

- La Procura Federale, con il Sostituto Procuratore Avv. Federico Tosi, depositava a mezzo pec in data 8 luglio 2020 “Note d’udienza” nelle quali insiste per l’ammissione della prova testimoniale formulata



nell'atto di deferimento e nella successiva integrazione del 17 febbraio 2020 sui capitoli ed i testi ivi indicati, chiedendo, inoltre, l'ammissione di CTU sulle armi della Sezione TSN di Palermo.

- La difesa dei deferiti depositava a mezzo pec in data 9 luglio, prima dell'udienza, note di trattazione nelle quali, preliminarmente, rileva la tardività e conseguente inammissibilità delle note depositate dalla Procura Federale, si oppone alla richiesta di CTU ed insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate.

- All'udienza del 9 luglio 2020 svoltasi in camera di consiglio non partecipata, ai sensi del provvedimento del Presidente del Tribunale Federale del 26.05.2020 e del 3.06.2020, secondo la modalità "trattazione scritta" (ex art. 83, comma 7, lett. h L. 27/2020), si dava atto della costituzione dei deferiti con la sopra citata memoria difensiva trasmessa via pec in data 4 luglio 2020 unitamente ai documenti allegati, e delle predette "Note d'udienza" depositate per la Procura Federale del Sostituto Procuratore Avv. Federico Tosi.

Il Tribunale, quindi, rilevava preliminarmente la tardività e conseguente inammissibilità delle "note d'udienza" depositate dalla Procura Federale e, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria, e non risultando pervenute istanze di trattazione partecipata da remoto, assumeva il procedimento in decisione, assegnando termine alle parti sino al 14 luglio 2020 per il deposito delle memorie conclusive e sino al 17 luglio 2020 per repliche.

- La Procura federale depositava tempestivamente comparsa conclusionale, nella quale si contestano le argomentazioni difensive degli incolpati. In particolare, afferma che la circolare non ridimensiona gli obblighi di corretta compilazione e tenuta del registro nel modo suggerito dalla difesa, e che la regolarità del registro non poteva essere provata incontrovertibilmente né dalla dall'ispezione della Guardia di Finanza del 1994, né dalla originaria vidimazione del Registro armi; inoltre, riguardo alla manutenzione delle armi, contesta che questa sarebbe dimostrabile *per tabulas* grazie alle fatture emesse da una armeria aventi ad oggetto servizi di riparazione armi, peraltro in alcuni casi risalenti ai primi anni 2000.

Per quanto concerne il documento di valutazione dei rischi, la Procura federale evidenzia che detto documento risulta privo di timbri, date e firma del legale rappresentante, e mancano, inoltre, gli atti di nomina e le firme del RSPP, del medico competente e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza nonostante l'intervento di simili figure sia fondamentale nella elaborazione di documenti tanto delicati (si leggano ad esempio gli artt. 33, 25 e 50 del D.lgs. n. 81/2008); per tali carenze formali, quindi, esso non sarebbe né validamente né correttamente redatto, con grave negligenza attribuibile agli incolpati nella gestione della Sezione.

La stessa Procura, infine, contestava l'utilizzabilità nel presente procedimento delle dichiarazioni allegate alla memoria difensiva, e della foto prodotta dalla difesa per dimostrare la presenza di prodotti atti alla manutenzione delle armi, sia perché diversa da quella allegata al verbale del passaggio delle consegne, sia perché comunque non era possibile distinguere il nome del prodotto sui contenitori fotografati e, pertanto, insisteva per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.



- La difesa degli incolpati depositava a sua volta tempestivamente memoria conclusiva nella quale, preliminarmente, chiedeva la revoca dell'ordinanza del 9 luglio 2020 con cui il Tribunale Federale aveva respinto le richieste istruttorie e insisteva per la loro ammissione. Nel merito, sostanzialmente ripeteva quanto argomentato nella memoria difensiva, precisando, in particolare, che la vidimazione del Registro armi era stata effettuata su di un registro che recava le singole voci, distinte in diverse colonne, prescritte dalla legge e precisamente: *“numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza”*; inoltre, ribadiva che per le armi con matricola 45656 e matricola AO6041C la documentazione di provenienza non consiste necessariamente nella fattura di acquisto o nel documento di trasporto, ma può essere l'atto negoziale da cui si evince il dante causa, ovvero il precedente proprietario.

La difesa degli incolpati, pertanto, chiedeva, preliminarmente, la revoca dell'ordinanza del 9 luglio 2020 con cui il Tribunale Federale aveva respinto le richieste istruttorie nell'interesse degli incolpati e disporre la loro ammissione; nel merito insisteva per il proscioglimento degli incolpati dagli addebiti loro ascritti, ritenendo non sussistenti le violazioni contestate; in subordine l'applicazione della sanzione più lieve. Con vittoria di spese e onorari.

- Nella memoria di replica, tempestivamente depositata, la Procura Federale si associava alla richiesta di revoca dell'ordinanza del 9/7/2020 con cui erano state respinte le istanze istruttorie e insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in atti; nel merito, inoltre, eccepiva che la vidimazione avvenuta nel 1994 non attesta nulla riguardo a quanto annotato sul Registro successivamente al 1994, e che l'eccezione della difesa sulle armi raffigurate nelle fotografie in atti, secondo cui non sarebbero quelle in dotazione presso la Sezione, è infondata e inammissibile in quanto non sufficientemente circostanziata.

- La difesa degli incolpati depositava note di replica con cui, innanzitutto, eccepiva la tardività dell'allegato depositato con la memoria conclusionale e il contenuto dei punti 1 – 4 della medesima memoria che ripeteva testualmente quanto dedotto nelle note di udienza dichiarate inammissibili, a cui replicava ribadendo il contenuto della Circolare 559/C del 19 luglio 2000 e l'importanza della ispezione effettuata dalla Guardia di Finanza che aveva riguardato anche il Registro armi.

Sulla carente manutenzione delle armi in dotazione presso la Sezione, la stessa difesa contestava che l'addebito si fondava sulla relazione del Sig. Massimo Lupo e rappresentava che la maggior parte della documentazione che poteva dimostrare l'espletamento della manutenzione delle armi era tutt'ora presso la Sezione e, quindi, non nella disponibilità degli incolpati. Parimenti, affermava che il documento di valutazione rischi era conservato in originale nella Sezione, o almeno lo era stato fino al momento del passaggio delle consegne, come si dà atto nel verbale del passaggio di consegne, mentre quello prodotto in atti era una copia conservata nella email di spedizione alla Sezione TSN di Palermo, la quale, dopo averla ricevuta, ha provveduto a fare apporre le dovute sottoscrizioni ed il timbro da parte dell'ufficio postale, così da attestarne la data certa.



Insisteva per l'utilizzabilità delle dichiarazioni depositate dagli incolpati ed eccepiva che la fotografia del magazzino prodotta in atti, al contrario di quanto sostenuto dalla Procura Federale, è la stessa allegata al verbale di passaggio delle consegne, mentre quella prodotta dalla Procura ne costituisce uno stralcio, come sarebbe possibile verificare dalla loro semplice comparazione e dall'esame dei prodotti presenti sugli scaffali.

La difesa degli incolpati, pertanto, concludeva insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti.

MOTIVI

Preliminarmente, questo Tribunale ritiene di ribadire che la copiosa produzione documentale e le circostanziate deduzioni in atti non richiedono l'espletamento di ulteriore attività istruttoria ai fini della decisione del presente procedimento, come sarà in seguito meglio spiegato.

Nel merito, innanzitutto, il Collegio osserva che l'eccezione di inattendibilità del Sig. Massimo Lupo, quale consulente della Sezione TSN di Palermo e teste nel presente procedimento, sentito dalla Procura federale nella fase di indagini, appare fondata.

Risulta documentalmente provato e, comunque, non è stata contestata la circostanza che il Sig. Lupo, quale consulente della Sezione incaricato di valutare le armi in dotazione della stessa Sezione, ha considerato in pessimo stato di conservazione e mancata manutenzione dette armi, di cui un cospicuo numero, però, per la precisione n. 12, le ha acquistate quale contitolare dell'Armeria L & R S.r.l..

Tale grave circostanza che, evidentemente, rende privo di valore quanto affermato sullo stato di manutenzione delle armi in dotazione della Sezione, finisce evidentemente con l'inficiare l'attendibilità di tutto ciò che il Sig. Lupo ha scritto nella relazione in atti e dichiarato nell'audizione avuta con la Procura Federale.

Ciò posto, corre l'obbligo, comunque, di verificare in concreto le deduzioni formulate dagli incolpati per dimostrare l'infondatezza degli addebiti a loro attribuiti dalla Procura Federale.

Sulla corretta tenuta del Registro armi, si condivide l'assunto che nel caso di specie la disciplina di riferimento sia quella dettata dall'art. 31 della Legge n.110/1975, con i chiarimenti forniti dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.559/C del 19/7/2000 riguardo la tipologia dei titoli di provenienza delle armi riportate nel Registro *de quo*.

L'art. 31, comma 3, Legge n.110/1975 prevede che *“I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:*

a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità; b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori; d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le



generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni (. . .)".

La sopra citata Circolare precisa che *"Il Presidente del TSN è, pertanto, dispensato dall'obbligo di cui all'art. 38 TULPS (. . .) e deve esclusivamente conservare tutti gli atti necessari a risalire all'origine delle armi detenute, quali atti di cessione da privati, di cessione ed accettazione per eredità, di rinvenimento o di acquisto presso fabbriche o armerie"*.

Non appare necessario, quindi, conservare il documento di trasporto o bolle o gli estremi di fatturazione, quando vi sono i sopra elencati titoli di provenienza che consentono di risalire all'origine delle armi in questione.

In ragione di ciò, pertanto, si palesa conforme alla normativa di riferimento la circostanza che i documenti di provenienza delle armi in dotazione presso la Sezione consistevano, come risulta in atti, sia in documenti di trasporto o bolle o fatture, sia in dichiarazioni di cessione armi da parte di privati in favore della stessa Sezione, che recano tutti i riferimenti prescritti dalla legge per identificare l'avente e il dante causa.

Per le medesime ragioni, appare infondato l'addebito sulla mancata documentazione di provenienza delle armi aventi matricola 45656 e matricola AO6041C, basato sull'assunto che nel passaggio di consegne non erano stati rinvenuti *"atti fiscali o di pubblica sicurezza"*, in quanto anche per dette armi indicate nel Registro armi *de quo* erano presenti gli atti di cessione che, come in precedenza esaminato, sono sufficienti a norma di legge ad attestarne la provenienza.

Parimenti corretta, inoltre, appare la modalità con cui è stato tenuto il Registro delle armi presso la Sezione TSN di Palermo, che presentava n. 7 colonne distinte, nelle quali era rispettivamente riportato: 1) il numero di catalogazione del documento di provenienza dell'arma – con detto documento allegato al registro; 2) il tipo di arma; 3) la marca dell'arma; 4) il modello o la fabbrica dell'arma; 5) il calibro; 6) il numero di matricola; 7) la nazionalità.

Al riguardo, il Collegio osserva che non a caso nell'ispezione della Guardia di Finanza effettuata presso la Sezione *de qua* nel 1999, pur risalente a oltre venti anni fa, non erano emerse irregolarità sulla tenuta del Registro delle armi in dotazione, che, quantomeno nella forma, all'epoca era lo stesso che è stato utilizzato fino al passaggio di consegne con il Commissario straordinario.

Anche le deduzioni difensive formulate sull'assenza del Registro armi del periodo dal 1985 al 1994 sono da considerarsi pienamente esaustive.

Sul punto, infatti, la difesa ha precisato che il predetto Registro armi, tenuto dal precedente Presidente della Sezione, era stato *"annullato"* con provvedimento della Questura e sostituito da quello successivo, rinvenuto presso la Sezione, nel quale erano state riportate tutte le armi a quel momento in dotazione presso la stessa Sezione. L'annullamento del precedente registro, peraltro, risulta dagli atti di vidimazione e annullamento riportati nel Registro armi 1994.



Relativamente all'eventuale accettazione delle irregolarità contestate e riportate nel verbale del passaggio di consegne da parte del Sig. Emilio Galante con l'apposizione della sua sottoscrizione allo stesso verbale, come sostenuto dalla Procura Federale nell'atto di deferimento, questo Tribunale osserva che l'allegazione al predetto verbale di un altro verbale di ben n. 33 pagine, redatto e sottoscritto dal Sig. Galante, nel quale si riporta la consegna di tutta la documentazione amministrativa sezionale relativa al Registro armi, completo degli atti di acquisto e cessione delle armi, al fine di dimostrare la regolarità del proprio operato, priva evidentemente di alcun valore confessorio o adesivo la sottoscrizione del verbale *de quo* da parte dello stesso Sig. Galante.

Riguardo all'addebito per la mancata manutenzione delle armi, oltre alle dettagliate contestazioni formulate dagli incolpati nei propri atti difensivi, appaiono dirimenti per inficiarne la fondatezza due circostanze provate in atti: al momento del passaggio delle consegne, come risulta dal verbale, ogni arma è stata visionata per accertarne la corrispondenza con l'inventario armi e, in tale occasione, nessun rilievo critico è stato formulato in merito allo stato di manutenzione delle armi; inoltre, e soprattutto, il fatto che il Sig. Massimo Lupo, consulente della Sezione TSN di Palermo, come contitolare della Armeria L & R S.r.l. ha acquisito dalla stessa Sezione ben n. 12 armi che erano state valutate in pessimo stato di conservazione e non manutenzione.

Parimenti smentito risulta l'addebito relativo alla mancata bonifica per anni della paratia di assorbimento presente nelle linee di tiro alla luce di quanto riportato nel verbale di passaggio delle consegne, nel quale è precisato che è stato consegnato un quantitativo di piombo, consistente in pallottole usate, scaturito dalla bonifica periodica del parapalle, pari a Kg. 2400.

Il Collegio, inoltre, condivide l'assunto della difesa che gli addebiti relativi alla presenza di diaframmi in materiale legnoso invece che in acciaio balistico, e l'utilizzo in multifunzione delle linee di tiro, mentre presso la Sezione si poteva utilizzare solo una linea di tiro, siano stati già oggetto di incolpazione in un altro precedente procedimento e, pertanto, in ossequio al noto brocardo del *ne bis in idem*, detti addebiti non possono essere oggetto di un nuovo giudizio da parte di questo Tribunale.

Per contro, non paiono esaustive, o quantomeno convincenti, le deduzioni formulate dalla difesa per contestare l'addebito della mancata redazione e presenza del DVR - documento di valutazione dei rischi *ex* D.lgs. n. 81/2008 presso la Sezione TSN di Palermo,

Innanzitutto, il Collegio osserva che il DVR prodotto dalla difesa, come dalla stessa è stato peraltro riconosciuto, è privo di timbri e sottoscrizioni, e ciò è stato giustificato dalla medesima difesa dal fatto che quello munito di timbri e sottoscrizioni era presso la Sezione almeno fino al passaggio di consegne e, quindi, non era nella disponibilità degli incolpati, che non potevano produrlo. Nel caso di specie, però, dovevano essere presenti, anche gli atti di nomina e le firme del RSPP, del medico competente e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza.



La difesa, inoltre, richiama il verbale di passaggio di consegne, nel quale a pag. 11 si legge che è stato consegnato il “fascicolo 23” che contiene “i documenti inerenti la legge 81/2008 ex 626” e, quindi, ne fa derivare la circostanza che in detti documenti era da ricomprendere anche il DVR – Documento di valutazione dei Rischi, predisposto per la Sezione.

La stessa difesa, infine, a conferma delle proprie argomentazioni depositava “copia della mail datata 12/07/2015, di ricezione della PEC inviata dalla Sezione TSN di Palermo al proprio indirizzo “tiroasegnopalermo@pec.it”, recante in allegato l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi della Sezione stessa”, e una fotografia del locale uffici della Sezione, inserita a pag. 28 del verbale allegato allo stesso verbale di passaggio di consegne, nella quale è visibile l’affissione sul muro della pagina del DVR recante la tabella relativa al “Piano Antincendio e di Evacuazione – Uffici”.

Sul punto, il Collegio rileva che la predetta fotografia, evidentemente, non è in grado di poter, di per se stessa, dimostrare la redazione e la presenza presso la Sezione del documento *de quo*.

Anche l’annotazione presente sul verbale del passaggio di consegne si palesa eccessivamente generica, considerato che il decreto legislativo a cui si fa riferimento prevede varia documentazione, tra cui, ma non solo, il DVR.

La prova che si è palesata meno convincente tra quelle depositate dalla difesa, tuttavia, è quella che si fonderebbe sulla copia della mail datata 12/07/2015, di ricezione della PEC inviata dalla Sezione TSN di Palermo al proprio indirizzo con allegato il DVR (all. 25 della memoria difensiva).

Il documento depositato, infatti, non ha le caratteristiche tipiche di una “Ricevuta di avvenuta consegna” di una PEC, atta proprio a dimostrare l’effettiva ricezione del destinatario del messaggio inviato, unitamente a uno o più allegati; né la difesa ha depositato almeno una “Ricevuta di accettazione” della PEC dal sistema e inoltrata, e ciò non solo inficia la circostanza che effettivamente, come dedotto dagli incolpati, sia mai stata inviata nel luglio 2015 una PEC con l’aggiornamento del DVR alla Sezione, ma soprattutto rafforza la tesi della Procura Federale che presso la Sezione TSN di Palermo non vi era alcun documento di valutazione dei rischi, che, peraltro, doveva essere accompagnato anche dagli atti di nomina e le firme del RSPP, del medico competente e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, e ciò costituisce una grave violazione della vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro da parte del deferito Emilio Galante.

Accertata la responsabilità del Presidente Galante, che non ha rispettato la disciplina di cui al D.lgs. n.81/2008, deriva conseguentemente quella dei componenti del Consiglio Direttivo all’epoca dei fatti: Sig.ri Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia, a titolo di responsabilità omissiva per “non aver agito conformemente ai propri doveri di membri del Consiglio Direttivo” e non avere adottato le decisioni e gli interventi necessari alla corretta gestione del poligono.

A termini dell’art. 27, comma 1, dello Statuto Sezionale, infatti, “il Consiglio Direttivo ha poteri e conseguenti responsabilità sull’attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione.



Gestisce l'intera area del poligono di tiro secondo le norme di legge che lo regolamentano e secondo le direttive dell'ente proprietario e dell'UIITS".

Sotto il profilo delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, questo Tribunale ritiene che le stesse, come in epigrafe riportate, alla luce dell'unico addebito dimostrato a carico degli incolpati, debbano essere proporzionalmente ridotte, nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 8 del Regolamento di Giustizia UIITS.

In particolare, il comportamento posto in essere dal Sig. Emilio Galante si risolve in una grave violazione dell'art. 27 dello Statuto Sezionale che impone ai componenti del Consiglio Direttivo, tra cui il Presidente, di adottare le decisioni necessarie alla corretta gestione del poligono, che nella fattispecie è stato violato.

Con riguardo ai Signori Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia, all'epoca dei fatti componenti del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo, atteso il ruolo rivestito, la misura delle sanzioni richieste deve essere a loro volta proporzionalmente ridotta.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 3, 8, 10, co. 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia UIITS, nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ritenuta provata la responsabilità per gli illeciti disciplinari ascritti ai deferiti limitatamente a quelli di cui in parte motiva

APPLICA

- al Sig. Emilio Galante la sanzione della sospensione per anni 2 (due) da ogni attività sportiva e sociale, *ex* art. 7, co. 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia UIITS;

- ai Signori Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia la sanzione della sospensione per anni 1 (uno) da ogni attività sportiva e sociale, *ex* art. 7, co. 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia UIITS.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UIITS, e l'immediata esecuzione.

Roma, 5 ottobre 2020

Il Presidente

f.to Avv. Lina Musumarra

Il Componente effettivo

F.to Avv. Silvana Panzera

Il Componente effettivo relatore est.

F.to Avv. Achille Reali